

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1956

(105<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579) (D'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	1856, 1861
DE LUCA LUCA . . . . .		1860
GAVA . . . . .		1860
JANNACCONE . . . . .		1859, 1860
MARINA . . . . .		1860
RODA . . . . .		1860
TOMÈ, relatore . . . . .		1856

« Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1589) (Discussione e rinvio):

DE LUCA LUCA . . . . .	1847, 1849, 1855, 1856
PRESIDENTE . . . . .	1850, 1852

JANNACCONE . . . . .	Pag. 1848, 1853, 1854
MARINA . . . . .	1851
MEDICI, Ministro del tesoro . . . . .	1850, 1851, 1852, 1854
MINIO . . . . .	1851
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1853
RODA . . . . .	1849, 1850
TOMÈ . . . . .	1851, 1852, 1855
TRABUCCHI, relatore . . . . .	1848, 1849, 1852, 1854
ZOLI, Ministro del bilancio . . . . .	1855

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Ministri del bilancio Zoli e del tesoro Medici ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1589).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia

militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Come è noto ai colleghi, la legge, con la quale si dava al Governo la delega per la revisione del trattamento economico ai dipendenti statali, esplicitamente escludeva la revisione del trattamento economico dei magistrati. Nell'emanare quindi, i decreti delegati, non si è provveduto per la Magistratura, volendosi riaffermare anche in questa occasione, come punto assolutamente fuori discussione, che la Magistratura ha un trattamento non collegato con quello degli altri impiegati dello Stato e che pertanto deve essere concepito autonomamente. Questo almeno, è stato lo spirito fondamentale della legge approvata quando Ministro di grazia e giustizia era l'onorevole Piccioni, per il cosiddetto « sganciamento » della Magistratura. Secondo tale legge la Magistratura ha avuto un trattamento tutto particolare, che si è voluto particolare anche nell'esclusione, per esempio, della tredicesima mensilità, essendosi concepito il trattamento globale annuo della Magistratura diviso in dodici mensilità. Si è inteso così sottolineare la differenza di trattamento dagli altri impiegati dello Stato, e ciò a due scopi: di mettere in chiara luce che la Magistratura, facendo parte di un ordine diverso da quello che è amministrato dal potere esecutivo, doveva avere un trattamento anche diversamente concepito da quello degli altri impiegati, e, altresì, di evitare che venissero poi chiesti degli adeguamenti da parte di altre categorie in relazione al trattamento fatto ai Magistrati. Però il sistema non ha impedito, anzi logicamente ha portato alla necessità, di volta in volta che si sono approvati degli aumenti per gli altri dipendenti dello Stato, di provvedere anche, non direi con analogia ma con una certa somiglianza, per i magistrati.

Debbo aggiungere, per obiettività ed esattezza, che l'interpretazione che noi diamo alla disposizione di legge, in relazione a quanto ci è stato riferito dallo stesso ministro Zoli — oggi del bilancio allora di grazia e giustizia —

quando abbiamo discusso una delle tante volte il trattamento della Magistratura, non è esattamente la medesima interpretazione che alla stessa legge danno i magistrati i quali hanno sostenuto che lo « sganciamento » deve rappresentare per loro la necessità di un trattamento maggiorato rispetto a quello degli altri dipendenti. C'è quindi un grosso equivoco che continua a persistere: noi, tutte le volte che discutiamo di trattamento economico della Magistratura intendiamo riferirci ad un trattamento non maggiorato ma diverso, in quanto diversa è la funzione, anche per il fatto che non sussiste più nessuna equiparazione di gradi e pertanto il trattamento va considerato in relazione alle funzioni e alle necessità dei magistrati; questi invece continuano ad inviarmi dei *pro memoria* per dirmi che il loro trattamento economico deve mantenere una certa maggiorazione rispetto al trattamento delle altre carriere statali; per cui se domani, per ipotesi, noi ritenessimo necessario dare ai funzionari del Tesoro un trattamento come quello di cui finora godono i magistrati, questi si sentirebbero offesi e reclamerebbero un trattamento ancora maggiore.

Comunque, siccome le cause che hanno influito sull'aumento concesso ai vari dipendenti dello Stato non sono cause inerenti alla funzione specifica di questi dipendenti, ma sono cause inerenti al costo della vita, alla volontà dello Stato di migliorare genericamente la posizione dei propri collaboratori, alla necessità di raggruppare insieme tutte le indennità supplementari che precedentemente, in varie occasioni, erano state concesse, in modo di dare un trattamento uniforme, è evidente che le stesse cause hanno influito in gran parte, come certamente possono e debbono influire, anche sul trattamento economico dei magistrati. Ecco perchè è nato questo disegno di legge che in sostanza tende a tener conto di alcune delle cause che hanno fatto migliorare il trattamento degli altri dipendenti dello Stato e che quindi debbono essere prese in considerazione anche per quanto riguarda la Magistratura.

JANNACCONE. Quando furono stabiliti gli stipendi della Magistratura, queste circostanze sono state prese in considerazione?

TRABUCCHI, *relatore*. Non del tutto, perchè alcune di queste circostanze sono maturate dopo, come, ad esempio, gli aumenti del costo della vita.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di cui al disegno di legge in esame, si è tenuto conto della circostanza che i magistrati dei gradi minimi, appena entrati in carriera, già avevano uno stipendio notevole, per cui il Ministero ha proposto un maggior aumento ai magistrati dei gradi più alti ed un aumento minore a quelli dei gradi iniziali.

Per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e per gli avvocati ed i procuratori dello Stato prevede la tabella n. 2, recante stipendi che corrispondono sostanzialmente a quelli della Magistratura ordinaria.

Mi riservo di commentare i vari articoli quando saranno posti in discussione; debbo però avvertire che i magistrati hanno fatto pervenire ai membri del Parlamento, attraverso i numerosi *pro memoria* ai quali ho accennato, la voce di un loro notevole malcontento in relazione a questo disegno di legge, malcontento che si può riassumere in due osservazioni.

La prima osservazione è che i magistrati vorrebbero percepire anch'essi la tredicesima mensilità, pur essendo pacifico, per lo meno per noi, che quando è stato stabilito il trattamento globale per i magistrati la divisione in dodici mensilità ha portato ad un quoziente maggiore, mentre la divisione in tredici mensilità avrebbe portato ad un quoziente minore; perciò, secondo la tesi del potere legislativo e di quello esecutivo, la tredicesima mensilità è già compresa nel trattamento in atto ed in quello proposto. I magistrati viceversa ritengono che ormai la tredicesima mensilità abbia una funzione particolare, e quindi sia necessario corrisponderla anche a loro.

La seconda osservazione è che con questo disegno di legge verrebbe appiattita la differenza (sulla quale i magistrati contavano come un diritto acquisito, almeno in linea di fatto), esistente fra il trattamento dei magistrati e quello degli altri impiegati dello Stato. Nei *pro memoria* a noi inviati, infatti, si fa osservare fra l'altro che gli impiegati dello Stato, specialmente quelli di grado più ele-

vato, dopo determinati scatti di anzianità oggi verrebbero a godere di un trattamento pari — qualcuno dice addirittura superiore — a quello dei presunti pari grado della Magistratura. Io non ho fatto un controllo per accertare se ciò risponde o meno a verità, anche perchè parto dal concetto che sia ai magistrati che agli altri impiegati dello Stato debba essere dato quello che corrisponde alle loro funzioni ed ai loro bisogni e che si possa parlare di diritti acquisiti ad un trattamento concreto non ad un trattamento differenziale.

Concludendo, io ritengo che il nostro esame debba essere concentrato soprattutto sulle tabelle allegate al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ritengo utile informare la Commissione che proprio ieri ho ricevuto un opuscolo, che è firmato dal Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, dottor Vincenzo Chieppa, dal consigliere di Stato dottor Francesco Caccioppoli, dal Presidente di sezione della Corte dei conti dottor Arturo Lamberti, dal sostituto avvocato generale dello Stato, avvocato Luigi Tavassi La Greca, e dal Vice Procuratore militare dottor Piernicola Pantano. In questo opuscolo sono riassunte in quattro punti sostanziali le richieste dei magistrati.

Esse sono: 1) gli scatti biennali illimitati anzichè gli scatti quadriennali come sono previsti nella legge; 2) la tredicesima mensilità; 3) un trattamento di quiescenza strettamente ancorato al trattamento di servizio attivo e liquidato con lo stesso sistema per tutto il personale dello Stato; 4) l'assegno integrativo per gli uditori giudiziari e il ridimensionamento dello stesso assegno per alcune categorie di giudici.

RODA. Anzitutto un problema di conoscenza: il Ministro sarebbe in grado di precisarci quale sarebbe la misura dell'onere per il nostro Erario se noi accogliessimo in tutto o in parte le proposte dei magistrati? Ho chiesto subito questo perchè ci sono delle considerazioni in merito alla tredicesima mensilità che sono subordinate alla questione dell'onere finanziario.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. I magistrati non vollero la tredicesima mensilità in occasione dello « sganciamento ». Bisognerebbe quindi intendersi sulla questione pregiudiziale! Vogliono dividere le loro competenze per tredici anzichè per dodici?

RODA. Sulla questione della forma è facile rispondere al Ministro: il mondo cammina, si evolve, per fortuna, e quindi quello che si pensava e si proponeva ieri, può essere smentito oggi per alcune circostanze nuove che si sono maturate.

Mi sembra inoltre che la domanda che lei mi ha rivolto sia ingenua. Lei non mi può venire a chiedere se i magistrati, rivendicando la tredicesima mensilità, abbiano voluto dividere per tredici il coacervo dei loro stipendi annuali!

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Non è ingenua la mia domanda per il semplice motivo che siccome qui si dà un aumento si potrebbero aumentare i vecchi stipendi oppure aggiungere un tredicesimo.

RODA. Io penso di interpretare i desideri della Magistratura nel senso che, ferme restando le tabelle contenute nel disegno di legge in esame, si debba aggiungere una tredicesima mensilità; che cioè, con una semplice operazione aritmetica, si debba dividere per dodici il cumulo delle competenze annuali ed aggiungere un dodicesimo a titolo di tredicesima mensilità. Io penso di essere nel vero dando questa interpretazione ai desideri della Magistratura. Allora pongo il quesito: data questa interpretazione, in questo momento il Ministro è in grado di stabilire quale onere comporta per lo Stato l'aggiunta della tredicesima mensilità?

Circa gli scatti biennali, ritengo che essi non comportino nessun maggiore onere per lo Stato; ma, se così non fosse, quale sarebbe anche in questo caso l'onere che ne deriva al Tesoro?

Per quanto si riferisce, poi, alla questione dell'assegno integrativo, mi sembra che gli uditori giudiziari, lamentando il fatto che il loro assegno integrativo non sia proporzionato

a quello concesso agli altri gradi, siano nel vero anche perchè nella stragrande maggioranza, sono tutti giovani, vincono il concorso e poi vengono destinati in centri che nel 99 per cento dei casi sono diversi da quello della loro residenza abituale, per cui essi si trovano proprio a dover affrontare in condizioni di svantaggio, oserei aggiungere penose, più ancora degli altri magistrati, una nuova vita, una nuova residenza, si trovano a doversi costituire un nucleo familiare o quanto meno a doversi cercare una casa che deve essere decorosa.

Vorrei far presente che la considerazione del decoro del magistrato deve essere preminente e deve avere la sua influenza nel determinare l'assegno integrativo agli uditori che si trovano esposti ad affrontare delle spese maggiori nei confronti degli impiegati statali.

DE LUCA LUCA. Ho l'impressione che dovremo approfondire questo problema. I magistrati accolsero bene la legge Piccioni, nella quale videro aperta la strada per fare della Magistratura un corpo a sè stante, uscendo da quel concetto ormai tradizionale per cui i magistrati venivano considerati facenti parte dell'Amministrazione dello Stato.

Mi pare che non si possa dire che la legge Piccioni abbia risolto, e da un punto di vista assoluto e da un punto relativo, il miglioramento economico che i magistrati attendevano, perchè, se teniamo presente il decreto del 3 febbraio 1941, legge del passato regime, definita come una specie di legge di « sganciamento », vediamo che i magistrati non hanno avuto miglioramenti economici proporzionati rispetto a quel vecchio provvedimento.

Oggi i magistrati rivendicano un trattamento maggiore rispetto agli altri funzionari dello Stato ed in seno alla stessa Magistratura vi è una rivendicazione della grande maggioranza dei magistrati, cioè degli uditori, dei giudici aggiunti, ecc., i quali chiedono un trattamento economico fatto in misura proporzionale: occorre infatti tener presente appunto che la massa è composta di questi magistrati che sono ai primi gradini. Non vi è dubbio che, mentre tra un segretario amministrativo ed un capo divisione di qualunque

Dicastero le responsabilità differiscono in modo molto sensibile, ciò non avviene, tra un uditore ed un altro giudice, perchè il giudice è sempre giudice e non si può fare una differenziazione di responsabilità tra uditore, giudice aggiunto e consigliere di Corte di appello. Quindi mi pare che i magistrati abbiano ragione sostenendo queste rivendicazioni.

Vorrei proporre, per ciò, allo scopo di approfondire il problema, il rinvio della discussione del disegno di legge.

MARINA. Non entro in merito alla questione globale degli stipendi proposti nelle tabelle, nel senso che si tratta di una questione di relatività rispetto agli stipendi degli altri dipendenti dello Stato e degli stipendi correnti nella vita normale.

Il problema che si pone è di istituire o no la tredicesima mensilità per i magistrati dividendo per dodici o per tredici quanto già percepito. A me pare che dal punto di vista psicologico convenga dare questa tredicesima mensilità che è percepita da tutti gli impiegati; anche i magistrati sono praticamente dei lavoratori e conseguentemente il fatto di avere un doppio stipendio a Natale fa piacere a loro come a qualsiasi altro lavoratore.

Io sarei d'avviso, sempre dal punto di vista psicologico, che convenga accogliere anche la richiesta degli scatti biennali anzichè quadriennali come è norma in tutto il settore lavorativo. Anche qui si potrà discutere se conviene dividere in due lo scatto quadriennale, ma dal punto di vista psicologico a mio avviso conviene lo scatto biennale poichè la moneta cede sempre lievemente di valore.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Talvolta aumenta.

MARINA. C'è sempre un decadimento nel valore della moneta rispetto ai beni di consumo, ma anche se la moneta avesse un valore fisso farebbe più piacere al lavoratore avere un aumento biennale anzichè quadriennale anche se i due aumenti sommati fossero uguali allo scatto quadriennale.

La questione della casa per i gradi iniziali prospettata dal senatore Roda riguarda i ma-

gistrati come tutti gli altri dipendenti dello Stato soggetti a trasferimento, e pertanto questo problema dovrebbe essere discusso in altra sede.

MINIO. Dal momento che si è iniziata la discussione non solo sul disegno di legge, ma anche sulle rivendicazioni dei magistrati fatte presenti dal Presidente e dal collega Trabucchi, mi permetterei di osservare che la questione deve essere discussa in termini reali, cioè in termini di trattamento.

Il senatore Marina ha fatto una questione di psicologia, dicendo che conviene istituire la tredicesima mensilità, dividendo per tredici le competenze globali, ed istituire gli scatti biennali anzichè quadriennali dividendo questi ultimi per due. Non bisogna fare questa beffa ai magistrati i quali non chiedono certamente questo.

Sarebbe bene che per discutere di tutto ciò in termini reali, il Ministro si pronunciasse su queste richieste dei magistrati. Pertanto domando all'onorevole Ministro in che misura è disposto a prendere in considerazione la proposta accennata dal collega De Luca di un aumento maggiore per i magistrati di grado inferiore, in modo particolare per gli uditori.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Noi abbiamo fatto ogni sforzo e siamo andati al di là di quello che era prudente fare in rapporto ad una politica generale finanziaria che è stata stabilita dalla vostra Commissione e dal Parlamento. Due miliardi di onere rappresentano un contributo sensibile per stabilire una maggiore equità e questa è la tesi anche del Guardasigilli. Credo che in sede finanziaria non sia possibile accordare di più; però possiamo studiare, se credete, una forma diversa di distribuzione.

TOMÈ. Non sono d'accordo con la proposta avanzata dal senatore De Luca, di aumentare le competenze dei gradi iniziali della Magistratura. Il trattamento che attualmente hanno mi sembra più che equo. In fondo si tratta di giovani appena usciti dalle Università che stanno facendo il loro periodo di apprendistato. Tutti noi professionisti abbiamo avuto

un periodo preparatorio, noi avvocati abbiamo fatto anni di pratica presso studi legali e non si vede perchè questi giovani debbano avere un trattamento differenziato da tutte le altre categorie professionali. Sinceramente sarei lietissimo se un mio figlio, appena uscito dall'Università, potesse realizzare un trattamento economico quale è quello che si consente a coloro che abbracciano la carriera giudiziaria. Occorre esaminare la questione sotto l'aspetto di una valutazione comparativa tra giovani che hanno la stessa età, la stessa preparazione e gli stessi titoli di studio.

DE LUCA LUCA. Ma i magistrati fanno il concorso che è ben diverso dalla pratica degli avvocati.

TOME. Sulla questione generale di merito dell'aumento del trattamento economico, mi sembra che dovremmo mantenere l'impostazione generale del trattamento economico già in atto che è frutto di attenta, approfondita elaborazione, in maniera di adeguare il trattamento economico alla funzione, alla anzianità, ecc. Io mi orienterei, piuttosto che per l'aumento di tale trattamento economico, per la istituzione della tredicesima mensilità che facilita la soluzione dal punto di vista dell'onere finanziario del Tesoro.

Se aumentiamo gli stipendi sulla base di dodici mensilità, indubbiamente aumentiamo anche gli oneri riflessi. Le disponibilità attuali del bilancio sono piuttosto limitate. Queste disponibilità costituiscono il limite alla nostra intenzione di andare incontro alle esigenze economiche dei magistrati e quindi dobbiamo ricercare una soluzione che vada incontro alle esigenze effettive, immediate dei magistrati senza sovraccaricare eccessivamente il Tesoro dello Stato.

La concessione della tredicesima mensilità rientra ormai nel sistema generale del nostro ordinamento retributivo, sia dei salari che degli stipendi. Benchè per i magistrati si sia voluto adottare un trattamento diverso, mi pare che, rispondendo alle esigenze stagionali, sarebbe opportuno battere questa via di miglioramen-

to economico che soddisfa le esigenze psicologiche e che determina per la Magistratura un trattamento economico analogo a quello di tutti coloro che hanno altre attività dipendenti.

Ho sentito che praticamente la spesa, se limitata alla tredicesima mensilità, non sarebbe superiore a quella che si andrebbe ad erogare con il disegno di legge in esame e non ci dovrebbe essere quindi un problema di reperimento di copertura.

Propongo, pertanto, che si imposti il miglioramento economico fondandosi sulla tredicesima mensilità.

TRABUCCHI, *relatore*. Bisogna porre il problema della tredicesima mensilità in termini chiari.

Il magistrato chiede la tredicesima mensilità per avere un dodicesimo di retribuzione in più. Se decidessimo di dare questo dodicesimo in più togliendolo dai 3 miliardi a disposizione, certamente non soddisferemo le aspettative dei magistrati. Essi desiderano, in sostanza, che sia applicato il sistema contemplato nella tabella allegata al disegno di legge in esame, salvo qualche modifica, ma domandano in più un dodicesimo della remunerazione annua che diventerebbe la tredicesima mensilità. È inutile poi far discussioni sulla opportunità o meno della tredicesima mensilità, che io considero una jattura nazionale perchè importa un aumento enorme di circolazione nei primi due mesi dell'anno. Bisogna invece vedere quale onere in più comporterebbe la tredicesima mensilità per i magistrati. Io penso che vada intorno a 2 miliardi che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di spesa che comporta il disegno di legge in esame. Vorrei che il Ministro del tesoro mi confermasse questa cifra.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il maggiore onere sarebbe di circa un miliardo e 600 milioni.

TRABUCCHI, *relatore*. Quanto alla proposta di aumentare ancora gli stipendi degli aggiunti giudiziari, sarei decisamente contrario. Alle argomentazioni del senatore Tomè ne vo-

glio aggiungere un'altra. Lo stipendio di aggiunto giudiziario è già tale da attirare, anche per la brevità del tempo in cui si resta in tale qualifica (sei mesi con un stipendio annuo di 1 milione, un anno e mezzo con 1 milione e 200.000), i migliori tra i funzionari che appartengono già ai ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato. L'eccessiva differenza di trattamento già determina un esodo da parte di dipendenti da altre Amministrazioni, e ciò è dannoso per le altre carriere perchè le priva dei giovani che hanno la possibilità di prepararsi più celermente negli studi teorici e che hanno la possibilità di presentare qualche titolo in più; è inoltre molto dannoso perchè crea nei giovani delle altre carriere una minore passione per la materia alla quale si sono dedicati. Questi trasferimenti di carriera sono dannosi anche per la stessa Magistratura perchè non c'è altro di peggio che assumere per farne dei giudici dei personali che abbiano già i vizi ed i pregi acquisiti nelle altre carriere. Si tratta di un fenomeno di osmosi dannoso per la Magistratura, per le altre carriere e per giovani magistrati i quali, appena entrati in carriera, si vedono qualche volta superare da personale che ha già un'anzianità di carriera in altra Amministrazione.

Aggiungo inoltre che non è vero che i giovani uditori abbiano bisogno di avere la casa od altro, perchè normalmente essi stessi chiedono di essere mandati nel loro interesse in Tribunali e Preture che funzionano meglio e dove quindi hanno maggiore possibilità di imparare e di mettersi in luce, salvo poi — si intende — chiedere il passaggio in uffici più idonei per la loro residenza.

Trattandosi per la maggior parte di giovani — se giovani non sono è perchè si tratta di profughi da altre carriere — io credo che quello che noi diamo loro col disegno di legge in esame, sia veramente sufficiente. Dobbiamo anche tener conto del fatto che al giovane che fa gli esami di ammissione alla Magistratura non vengono richieste cognizioni molto maggiori di quelle che vengono richieste al giovane che fa l'esame per l'ammissione alla carriera di altri Ministeri. Pertanto non è che all'inizio della carriera debba esserci una particolare distinzione: tale distinzione dovrà essere data successivamente quando questo personale sarà chiamato a svolgere una effettiva

funzione giudiziaria; allora avrà la sua responsabilità e ci sarà la necessità da parte nostra di dimostrargli anche col trattamento la gravità e la dignità della funzione a lui affidata.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, vorrei avere a mia disposizione dei dati più precisi per vedere se essi possano eventualmente convincerci a largheggiare. Sarebbe anche opportuno eventualmente calcolare quanto si potrebbe recuperare aumentando ancora, se il Ministro della giustizia lo consente, quella tassa di iscrizione a ruolo, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1590, che sicuramente può sopportare un lieve aumento, dato che il costo della giustizia civile non è certo alto.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei permettermi di ricordare alla Commissione che una discussione del genere già è stata fatta in un'altra occasione, quando cioè ai Magistrati è stato concesso l'assegno integrativo in correlazione alla concessione dello stesso assegno agli altri dipendenti dello Stato.

In quella occasione questa discussione, ripeto, già è stata fatta e sono stati accolti anche i desideri dell'Associazione dei magistrati. Ora, in questo momento noi stiamo un po' facendo il conglobamento di quell'assegno integrativo nel vecchio stipendio, per cui il tentativo di ricostituire la tredicesima mensilità, e pertanto di riagganciarsi praticamente alla carriera stabile, significa tornare alle vecchie posizioni, ciò che esula, mi sembra, dallo spirito di questo disegno di legge.

Nel preparare questo conglobamento è stato tenuto conto, naturalmente, sia delle esigenze di bilancio, sia della necessità di non permettere che certe posizioni dei magistrati, pur operando il deprecato parallelismo dei gradi, venissero a risultare inferiori a quelle dei funzionari amministrativi.

JANNACCONE. Anzitutto desidererei chiedere che non si decida oggi su questo disegno di legge, anche perchè esso è stato fatto come generalmente si fanno i disegni di legge: rimandando cioè, in ogni articolo, ad altri tre o quattro articoli di leggi precedenti che è

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)105<sup>a</sup> SEDUTA (3 ottobre 1956)

necessario andare a consultare per rendersi conto dell'importanza della disposizione.

Poi desidero chiedere all'onorevole Ministro del tesoro se su questo disegno di legge è stato raggiunto l'accordo tra lui e il Ministro del bilancio e quello di grazia e giustizia.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Sì, siamo d'accordo.

JANNACCONE. Allora quello che riguarda la spesa generale dei 3 miliardi e la ripartizione tra i vari gradi, è stato fatto d'accordo tra i vari Ministeri: quindi mi sembra — per quanto siano giustissime le ragioni esposte dal senatore Trabucchi e da altri — che la Commissione finanze e tesoro non possa decidere se agli aggiunti giudiziari si debba aumentare o meno lo stipendio, poichè si tratta di una questione che non riguarda più noi, bensì l'ordinamento generale della Magistratura.

Io ritengo che quando si è deciso sullo sganciamento, per così dire, della Magistratura dagli altri gradi amministrativi, e quando si è tenuto conto delle ripetute richieste dell'ordine giudiziario in merito all'autonomia, allora si sarebbe dovuto assegnare alla Magistratura un fondo globale e dire: dividetelo voi secondo giustizia. Invece ci saranno sempre delle nuove richieste di questo genere, perchè se si introduce una piccola disparità tra gli stipendi di certi funzionari e quelli di altri, i magistrati ritorneranno sempre a chiedere al Tesoro dello Stato degli ulteriori aumenti.

Quanto alla questione della tredicesima mensilità, per mio conto è stata una ingenuità, dirò così, dare gli aumenti alle varie categorie dei funzionari dello Stato sotto questa forma: era ingenuità pensare che quello sarebbe stato un aumento straordinario e che poi gli anni sarebbero rientrati nei dodici mesi. Invece, si è aggiunta la quattordicesima, la quindicesima e così via.

Ora se ai magistrati si desse la tredicesima mensilità sotto la sua vera forma, si equiparerebbero, sotto questo aspetto, agli altri funzionari dello Stato; ma questo essi non lo vogliono, per cui l'aggiunta si farebbe dividendo la somma globale per dodici: ma allora in un altro momento essi chiederanno la tredicesi-

ma, la quattordicesima mensilità e così via, come gli impiegati delle banche o di altri enti parastatali che ne hanno fino a sedici.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Mi sembra che la Commissione sia orientata verso un'ulteriore meditazione sopra questo grave problema. Comunque, qualora la Commissione desiderasse decidere subito, noi siamo in grado di fornire tutti i dati che eventualmente venissero richiesti.

Mi sembrerebbe però più opportuno, anche in relazione alle richieste avanzate dai senatori De Luca, Luca Minio e Jannaccone, rimandare la decisione conclusiva alla prossima riunione perchè in tal modo anche il ministro Zoli assente in questo momento, — come ripeto è stato lui soprattutto che ha negoziato questo disegno di legge superando notevoli difficoltà — potrebbe intervenire ed esprimere il suo pensiero.

Come Ministro del tesoro, dico che, allo stato attuale delle cose, è impossibile poter accordare un aumento superiore a quello concesso che già comporta un incremento di spesa non inferiore a 2 miliardi di lire; tanto più che, qualora si accordasse questo aumento, si sarebbe in patente e direi proprio, insostenibile contraddizione con quella linea politica che è stata precisata dal Presidente del Consiglio non solo come orientamento dei Ministri finanziari, ma come decisione unanime del Gabinetto.

Quindi io pregherei l'onorevole Presidente di sentire dalla Commissione — alla cui volontà mi rimetto per incarico del Governo — se si vuole addivenire subito ad una decisione oppure se si vuole rimandare tale decisione ad una prossima seduta.

TRABUCCHI, *relatore*. Sarei senz'altro favorevole al rinvio anche per dar modo ai colleghi di poter meglio esaminare le disposizioni. Però vorrei aggiungere che sarebbe bene discutere anche il secondo disegno di legge, riguardante il trattamento di quiescenza che è strettamente connesso con quello attualmente in discussione.

Nel netto dei Magistrati — i quali tengono molto segrete le loro decisioni ma non le loro



speranze — ci sono delle aspirazioni a delle modifiche anche per il secondo disegno di legge. Inoltre il Ministero della giustizia dovrebbe dirci con esattezza quanto calcola di poter ricavare dalla nuova tassa di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1590, non solo nella cifra globale, ma anche nelle cifre distinte.

**PRESIDENTE.** Il rinvio, evidentemente, apre la possibilità di un riesame di alcune delle disposizioni, specialmente per quanto riguarda il trattamento economico, cioè la spesa. A tale riguardo noi sappiamo che si apre la porta alla possibilità di discutere, ma non sappiamo in quale misura sarà aperta questa porta nè quando e come si potrà chiudere.

Secondo quanto ci ha dichiarato il Ministro del tesoro, lo sforzo massimo a cui ha potuto giungere il Governo dopo lunghe e faticose discussioni, è stato consegnato in questo disegno di legge. Comunque, se la Commissione lo desidera, si rinvii pure: ma si tenga presente che il rinvio è chiesto esclusivamente per poter riesaminare questo trattamento economico, con quali possibili conseguenze lascio immaginare ai colleghi.

**TOME.** Per poter prendere in esame in maniera adeguata il disegno di legge, dovremmo avere a disposizione oltre alla tabella degli stipendi proposti, anche la tabella degli stipendi in atto, allo scopo di valutare la differenza.

**ZOLI, Ministro del bilancio.** Non è soltanto per una ragione di limitazione necessaria che si sono stabilite queste cifre, ma per la convinzione di fare una cosa giusta, anzi, direi, piuttosto favorevole, nei confronti dei magistrati.

La questione in esame ha formato oggetto di lunghe discussioni, nelle quali l'Associazione dei magistrati ha esposto una serie di ragioni che non hanno nessunissimo fondamento. Quindi questo disegno di legge è stato così formulato non solo per la questione della limitazione della spesa, ma anche perchè io — e in questo caso posso dire il Governo, il quale ha dato a me l'incarico di trattare la cosa — ritengo

che quello che è stato fatto sia giusto in sè, e non perchè non si possa fare di più, anche in relazione a quello che è stato fatto per le altre categorie di funzionari dello Stato.

A prescindere da quelli che possono essere i pericoli che potrebbero derivare da ulteriori miglioramenti a questa categoria, basterebbe leggere un recente numero del giornale sindacale degli insegnanti per comprendere quali sarebbero le ripercussioni: gli insegnanti hanno dimostrato, infatti, sia pure con una certa larghezza di calcolo, che i magistrati percepiscono il doppio di quello che percepiscono loro, a parità di anzianità. Non solo, ma tutte le categorie di funzionari possono dimostrare che quella dei magistrati è la carriera più favorita.

Se la Commissione ritiene necessario riesaminare il problema, rinvii pure la discussione di questo disegno di legge; ma io dico che, se anche vi fosse la possibilità di aumentare, evidentemente ciò non si può fare per il 1956-1957 perchè nel fondo globale per la copertura dell'onere ci sono soltanto 2 miliardi, ed occorre una certa buona volontà per calcolare che si resti nei limiti di tale cifra. Ma anche se ci fosse la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti, io dichiaro che sarei notevolmente esitante nell'andare oltre, nonostante tutta la mia simpatia per la Magistratura, perchè ritengo che questi stipendi, anche in relazione a quello che è il trattamento fatto alle altre categorie, siano adeguati.

Tanto per citare qualche caso, la differenza tra lo stipendio di un consigliere di Cassazione, che percepisce 3.900.000 lire annue, e lo stipendio di un direttore generale, è di lire 450.000 annue. Non c'è nessuno nell'Amministrazione dello Stato il quale abbia la possibilità a 23 o a 24 anni — perchè in sostanza si può diventare uditori a questa età — di percepire uno stipendio di 100.000 lire mensili. Questa è la situazione effettiva, reale, in senso assoluto, indipendentemente da considerazioni di bilancio.

Pertanto, se la Commissione ritiene opportuno che tutte queste argomentazioni siano maggiormente chiarite, sono a sua disposizione; ma sono convinto che i magistrati hanno torto quando chiedono di più di quello che viene loro dato col disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Portata la questione su questo terreno, io stesso dichiaro che non insisto nelle perplessità che ho manifestato poc'anzi, limitate alla sola questione della spesa, che pure è di importanza fondamentale.

Ma poichè l'onorevole Ministro del bilancio ha dichiarato che le conclusioni a cui è giunto il Governo non sono soltanto relative all'onere che si possa o meno coprire, ma anche alla situazione generale delle altre categorie di funzionari dello Stato, per cui si afferma che il trattamento fatto alla Magistratura è un trattamento di dignità e di sufficienza; ed ha aggiunto di essere disposto a fornire tutti i dati necessari ad un giudizio obiettivo da parte della Commissione, credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi ringraziando il Ministro per i chiarimenti che ci ha anticipato e rinviando il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI,

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Il presente disegno di legge riguarda l'indennizzo a cittadini italiani dei beni di loro pertinenza posti in territori assegnati alla Jugoslavia in forza del trattato di pace o posti nell'antico territorio jugoslavo, in quanto tali beni siano stati oggetto di nazionalizzazione o sottoposti a riforma agraria,

o confiscati da parte dello Stato jugoslavo o ad esso ceduti.

Con l'espressione « beni » intendo comprendere « diritti e interessi », secondo la formulazione adottata nel trattato di pace e nelle nostre leggi che hanno fin qui regolato la materia.

Per inquadrare adeguatamente l'argomento è necessario rifarsi all'allegato XIV del Trattato di pace che va sotto il titolo « Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti ».

Su tale testo la posizione giuridica dei beni italiani viene così determinata:

a) i beni *statali* e *parastatali* situati nei territori ceduti passano allo Stato jugoslavo senza pagamenti di sorta.

b) i beni dei cittadini italiani permanentemente residenti, alla data del Trattato (10 febbraio 1947), nei territori ceduti « saranno rispettati nella misura medesima di quelli dei cittadini dello Stato successore ».

c) i beni degli altri cittadini italiani (cioè dei non residenti) avranno trattamento uguale a quello riservato, con disposizioni generali, ai beni di persone fisiche e morali di nazionalità straniera.

La Jugoslavia ha proceduto, in forza del particolare regime, a vaste trasformazioni nella struttura economico-politica, attuando la nazionalizzazione dei complessi economici di un certo rilievo, attuando la riforma agraria con espropriazioni di terre, e adottando altre misure restrittive della proprietà privata.

Inoltre lo Stato jugoslavo, attraverso sentenze penali dei propri tribunali (la cui legittimità è da noi contestata), o attraverso provvedimenti particolari, ha sottoposto a confisca beni di cittadini italiani sia nei territori ceduti che altrove.

Restarono esenti da provvedimenti di apprensione forzata da parte dello Stato jugoslavo soltanto beni di entità minore situati nei territori ceduti o nell'antico territorio jugoslavo, beni identificati come « beni liberi » appartenenti a privati.

Logicamente lo stato italiano non poteva rinunciare all'idea e al diritto di ottenere dal Governo jugoslavo un corrispettivo per i beni

italiani nazionalizzati o confiscati e alla tutela dei titolari dei beni liberi.

Se per i beni statali e parastatali vi era stata la rinuncia esplicita ad un indennizzo o ad un corrispettivo, non altrettanto poteva presumersi per gli altri beni. È vero che in fatto di nazionalizzazione i beni dei cittadini italiani subivano la stessa sorte toccata ai beni dei cittadini jugoslavi, e quindi sul piano giuridico se nulla veniva data ai cittadini espropriati jugoslavi nulla poteva essere richiesto dai cittadini italiani secondo il diritto interno dello Stato jugoslavo.

Ma nei rapporti internazionali, giocando il principio della reciprocità, nulla vietava allo Stato italiano di pensare a possibili azioni reintegratrici su beni jugoslavi esistenti in Italia.

È vero pure che la confisca di beni pronunciata da autorità giudiziarie costituisce esercizio legittimo di poteri statali valevole in tutti gli Stati, ma non poteva essere pretermessa la considerazione, che pronunzie di confisca intervennero in procedimenti giudiziari non assistiti dalle normali garanzie valevoli in campo internazionale; per cui si presentava legittima la nostra riserva sulla validità di quelle sentenze e quindi sulla legittimità della confisca.

Comunque, oltre le teorie giuridiche e i principi internazionali, stava il fatto che l'Italia, essendo debitrice della Jugoslavia, aveva in mano una carta da giocare per tentare il recupero del possibile per i propri cittadini danneggiati dalle nazionalizzazioni o dalle confische.

Se il cittadino italiano era sprovvisto di mezzi giuridici propri utilizzabili nei confronti dello Stato jugoslavo, lo Stato italiano, protettore naturale degli interessi dei propri cittadini, era in grado di svolgere la sua opera di tutela.

E così avvenne. Con l'accordo 23 maggio 1949 intervenuto tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale jugoslava, questa ultima si impegnava a versare al Governo italiano una indennità per i beni, situati nel territorio ceduto ai termini del Trattato di pace o nel vecchio territorio jugoslavo, sottoposti « a nazionalizzazione, a riforma agraria o ad ogni altra misura di carattere generale relativo alla

proprietà ». Così pure si impegnava a corrispondere un importo forfettario per i beni confiscati. Frattanto si obbligava a versare 10 miliardi a titolo di acconto. Nello stesso accordo si apriva la discussione sui beni liberi.

Il problema di questi beni, che sul terreno giuridico astratto non presentava anomalie (in quanto erano beni per i quali permaneva il diritto di proprietà nei titolari) in pratica diventava un problema di effettivo utilizzo degli stessi, cioè di effettivo esercizio del diritto di proprietà. Molti titolari avevano optato per la cittadinanza italiana ed avevano abbandonato il territorio jugoslavo; molti di questi volevano disfarsi dei beni in parola. Ma il mercato jugoslavo, per ragioni varie e specie per il sistema politico vigente, non consentiva idonea possibilità di realizzo. Fatto sta che si era maturata l'opportunità che lo Stato italiano intervenisse per sbloccare quella situazione.

Nel citato accordo del 31 maggio 1949 (articolo 10) il Governo jugoslavo si dichiarò di sposto « a esaminare la possibilità di acquistare », ad un prezzo equo, i beni stessi ove i proprietari l'avessero desiderato.

In dipendenza di tale accordo venne da noi approvata la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, con la quale gli si dava attuazione.

Si dispose che i titolari dei beni nazionalizzati o confiscati presentassero denuncia. Si precisò che sarebbe stato loro liquidato un indennizzo « nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo jugoslavo » in esecuzione dell'accordo del maggio precedente.

È da ricordare, al riguardo, che la valutazione dei beni doveva essere fatta da una Commissione mista italo-jugoslava la quale doveva procedere alla determinazione del valore per categorie di beni, sulla base del valore del 1938 moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione da fissarsi dalla Commissione stessa.

Questo per i beni nazionalizzati o confiscati. Per i beni liberi, con la legge citata si dispose che potevano farne denuncia quei proprietari che intendessero effettuare la vendita al Governo jugoslavo.

La denuncia importava « accettazione da parte del proprietario del prezzo che sarebbe stato concordato tra i due Governi ». Era in sostanza, un mandato a vendere.

Successivamente, con un accordo 23 dicembre 1950 il Governo jugoslavo metteva a disposizione i 10 miliardi di lire già promessi come acconto per i beni nazionalizzati o confiscati (articolo 3) e si obbligava ad acquistare i beni liberi denunciati, di natura immobiliare.

Ne seguì la legge italiana 31 luglio 1952, n. 1131, con cui si autorizza il versamento di anticipazione fino alla concorrenza dei 10 miliardi versati dalla Jugoslavia (articolo 7) estendendosi il beneficio anche ai titolari di beni italiani, residenti o già residenti nel Territorio Libero di Trieste. Si stanziavano 5 miliardi da parte del Tesoro italiano per la concessione di anticipazioni anche ai titolari dei beni liberi immobiliari.

La definizione dei rapporti finanziari italo-jugoslavi per il cui regolamento erano stati raggiunti gli accordi sopra menzionati si arrestò di fronte ad un insanabile contrasto sorto in seno alla Commissione mista circa la valutazione in concreto dei beni. Da parte jugoslava si persisteva in valutazioni irrisorie.

Insorgevano inoltre altre difficoltà varie. I lavori finirono col ristagnare.

Nel frattempo il Tesoro italiano provvedeva alla distribuzione degli anticipi sulle disponibilità autorizzate.

Si arrivò così al dicembre 1954, epoca della soluzione relativa alla Amministrazione del Territorio Libero di Trieste. Nel complesso degli accordi allora stipulati con la Jugoslavia ve ne fu uno relativo alle reciproche obbligazioni di carattere economico-finanziario. Porta la data 18 dicembre 1954 e va sotto il nome di « Regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli accordi successivi ». Si contemplò un versamento « globale » per beni nazionalizzati, confiscati e liberi-ceduti, in 72 milioni di dollari pari a 45 miliardi di lire.

A fronte di questa liquidazione stava una nostra richiesta di circa 130 miliardi di lire.

L'accordo per l'indennizzo globale mantiene aperta la discussione per i beni liberi venduti dopo il 5 ottobre 1954 e per i beni del territorio della zona B il cui indennizzo sarà oggetto di ulteriori accordi.

Questa liquidazione globale aveva praticamente un carattere forfettario e finiva col rimettere in discussione tutti i precedenti criteri faticosamente escogitati e trasferiti nella legislazione italiana.

Si tratta ora di ripartire questi 45 miliardi fra i titolari delle varie categorie di beni.

Il disegno di legge in discussione esclude una ripartizione proporzionale e propone, invece, una attribuzione discriminata per scaglioni:

a) fino ad un ammontare di lire 200 mila — calcolato ai valori del 1938 — si consente l'indennizzo per 35 volte tanto;

b) sull'ammontare da lire 200 mila a 2 milioni si consente l'indennizzo per 20 volte tanto;

c) sugli importi eccedenti i 2 milioni verrà corrisposto un indennizzo applicando un coefficiente di rivalutazione quale risulterà « dal residuo delle somme disponibili ».

Provvisoriamente il Tesoro è autorizzato a concedere acconti, per questo scaglione, in base ad un coefficiente non superiore a 5.

Perchè questa discriminazione?

In linea di fatto, gli indennizzabili ammontano ad oltre 20 mila, per un valore totale, del 1938, di lire 2.500.000.000.

Con una distribuzione proporzionale, il coefficiente di rivalutazione sarebbe di 18 volte.

Con tale sistema, per soli 100 indennizzabili (persone fisiche e giuridiche) sarebbero impegnati ben 23 miliardi e 400 milioni, cioè più di metà importo.

Agli altri 20 mila indennizzabili andrebbero, col sistema proporzionale, 21 miliardi e 600 milioni.

Per chi abbia sensibilità sociale questo raffronto dei 100 contro i 20.000 desta di per sé una impressione sgradevole. Soprattutto quando si pensi che, per i danneggiati minori, il ridotto valore realizzabile incide su esigenze fondamentali di vita e di ripresa economica.

Sono innumerevoli i profughi della Venezia Giulia che attendono da questi fondi la possibilità di una ricostituzione delle loro imprese e delle loro economie familiari.

Gli indennizzabili maggiori hanno potuto, in genere, fruire di altre provvidenze statali dirette o indirette. Comunque per loro si pone

un problema di dimensioni di ricchezza, non di necessità di vita.

È, adunque, un criterio sociale che sta alla base dell'indennizzo discriminato.

Secondo i dati forniti dagli Uffici, 70 dei cento titolari sopra menzionati (tenuto conto della applicazione dei maggiori coefficienti fino a 2 milioni) verrebbero a fruire di un coefficiente medio che va da 19,99 ad un minimo di 11,60 volte, mentre solo circa 20 titolari otterrebbero un coefficiente medio variabile da 11,60 fino a 6,50 volte.

Poichè sono tuttora in corso trattative italo-jugoslave per questioni in sospeso, è prevedibile un ulteriore incremento degli indennizzi per la categoria dei maggiori.

È giuridicamente ammissibile la discriminazione?

È stata definita anticostituzionale e, comunque, contraria all'accordo del dicembre 1954 dove, parlandosi (nell'articolo 2, n. 3) dei 72 milioni di dollari concessi, si dice che valgono « come base di calcolo per l'indennità da pagarsi agli interessati ». La questione ci sembra risolvibile sulla base delle seguenti considerazioni: solo per i beni liberi ceduti può parlarsi, secondo l'ordinamento giuridico, di un « diritto soggettivo » vero e proprio del titolare; per i beni nazionalizzati o confiscati non può sussistere un diritto effettivo: lo esclude lo stesso articolo 9 dell'allegato XIV al Trattato di pace.

Personalmente i titolari dei beni non avrebbero avuto alcuna azione contro lo Stato jugoslavo. Essi possono considerarsi portatori solo di un interesse legittimo o protetto, realizzabile dallo Stato italiano.

Per gli stessi danneggiati di guerra italiani in territorio nazionale, si è parlato di indennizzo-concessione e si sono adottate discriminazioni di aliquote e di importi senza che ciò apparisse incostituzionale.

È lo Stato che ha la facoltà di determinare i termini delle concessioni.

La situazione giuridica originaria dei beni nazionalizzati o confiscati non può considerarsi mutata in dipendenza delle leggi italiane che sono intervenute sulla materia. Queste leggi provvedevano alla ripartizione degli importi acquisibili, *rebus sic stantibus*.

Poichè con l'ultimo Accordo la situazione di fatto è sostanzialmente mutata nulla vieta che la legislazione italiana muti a sua volta i termini di liquidazione. Permane e risorge il concetto indennizzo-concessione.

Nè l'espressione dell'articolo 2, n. 3 dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 (« ... base di calcolo per l'indennità ... ») può considerarsi come espressione che vincoli alla distribuzione proporzionale della somma di 45 miliardi, sia perchè gli accordi internazionali contemplano i rapporti fra gli Stati e non possono trovare applicazione tra i cittadini senza la legge interna (e noi la stiamo facendo) sia perchè l'espressione non può ritenersi univocamente destinata a fissare il principio della liquidazione proporzionale. Essa vale soltanto a significare in senso generico che il valore complessivo dei beni, ai fini dell'indennizzo, è di 72 milioni di dollari; non vincola il Governo italiano a criteri specifici di distribuzione.

Non può pertanto ritenersi sussistere la possibilità di azioni giudiziarie contro lo Stato italiano per i beni nazionalizzati o confiscati.

Quanto ai titolari dei beni liberi (per i quali sussiste un diritto soggettivo) è da rilevare che essi beneficiano, nella misura del 90 per cento, dello scaglione col moltiplicatore 35 (cioè il massimo), e, nel restante 10 per cento, di quello col moltiplicatore 20; di scaglioni, cioè, che portano al realizzo effettivo di tutto il valore del bene ceduto.

Da questa parte, pertanto, non dovrebbero venire impugnazioni. Ne mancherebbe la base.

Se qualche appunto potrebbe essere mosso per la distribuzione in due scaglioni di questi « beni liberi », va osservato che quanto maggiori sono i complessi da cedere tanto minore è, proporzionalmente, il ricavo possibile. C'è pertanto una giustificazione economica in questa differenziazione. A valori realizzabili diversi corrisponde una diversa liquidazione.

Con queste precisazioni ritengo che possano essere superate le riserve e perplessità e che il disegno di legge possa essere votato così come è.

JANNACCONE. Propongo che la chiara ed importante relazione del senatore Tomè venga dalla Segreteria stampata e distribuita, sia pure sotto forma di bozze non corrette, in

modo che, quando si affronterà la prossima volta la discussione del disegno di legge, i senatori abbiano a disposizione tutti gli elementi necessari per un giudizio ponderato.

DE LUCA LUCA. Il presente disegno di legge è stato elaborato in diverse riprese. È stato approvato dalla Camera dei deputati, presenti i Ministri del tesoro e degli affari esteri. Anche in Senato la Commissione degli esteri e quella dell'industria e commercio hanno espresso parere favorevole. In sostanza quindi il Parlamento si è già pronunciato in maniera chiara. La relazione del collega Tomè mi pare che ci abbia illustrato con grande ampiezza il disegno di legge stesso convincendoci sulla necessità di approvarlo. Non comprendo perciò le ragioni di un rinvio.

RODA. Esprimo il mio compiacimento personale all'onorevole relatore per la sua chiarissima relazione. Mi associo alla proposta del senatore Jannaccone, purchè essa non significhi un ritardo nella discussione. Abbiamo ascoltato, qui riuniti, la relazione del senatore Tomè ed abbiamo elevato un coro unanime di lodi per la sua chiarezza. Penso che ciò spiani la via alla discussione. Un conto è infatti affrontare una discussione con una relazione non chiara, un conto è affrontarla con una relazione chiarissima, cosa questa di cui lo stesso senatore Jannaccone ha dato atto. Un tale riconoscimento presume implicitamente un consenso generico che permette di accelerare i tempi della discussione. Propongo perciò che essa abbia luogo domani; chè, se così non fosse, la discussione dovrebbe sopportare un rinvio di quasi un mese.

JANNACCONE. Col dare atto che la relazione è stata chiarissima, io volevo dire che il relatore ha esposto molto chiaramente tutte le questioni, non che le ha risolte. Le questioni sono numerosissime, giuridiche, economiche, sociali e sono tutte da discutere.

MARINA. La relazione è stata così chiara, che sarà veramente la falsa riga per la nostra discussione per giungere alle conclusioni che la Commissione crederà di prendere, perchè ha posto chiaramente i problemi lasciando

però aperti i dubbi. Nessuna difficoltà da parte nostra ad affrontare la discussione domani, se domani stesso avremo a disposizione la falsa riga di cui sopra.

GAVA. Anch'io naturalmente mi unisco al coro di elogi fatti al relatore. Sono rimasto veramente ammirato della fedeltà storica dell'esposizione, della chiarezza dei termini ed anche della chiarezza delle tesi che il relatore ha sposato.

Secondo me le questioni che sorgono in ordine al disegno di legge sono principalmente tre.

Primo: beni liberi. È possibile che il Parlamento accetti di ferire un diritto soggettivo, sia pure in modo quantitativamente lieve? Su questo punto essenziale, fondamentale, richiamo l'attenzione ed il senso di responsabilità della Commissione. A mio modo di vedere — anticipo subito la mia tesi — per non violare questi diritti soggettivi bisognerebbe separare il trattamento dei beni liberi da quello dei beni confiscati o nazionalizzati. Non possiamo, per una questione di principio, ferire un diritto soggettivo e tradire, anche per una sola lira, la fiducia che il cittadino italiano ha riposto nello Stato dandogli il mandato di vendere.

Quindi un punto fondamentale è per me quello di differenziare il trattamento dei beni liberi da quello degli altri beni. Ritengo che la cosa sia possibile senza colpire le esigenze di carattere sociale che il relatore Tomè ha esposto.

Secondo: vi è un interesse legittimo, non più un diritto soggettivo, per tutti gli altri titolari di beni nazionalizzati o confiscati. Lo Stato ha il dovere di proteggere anche gli interessi legittimi nella loro sostanza, ma vi possono essere motivi pressanti tali da indurlo a fare eccezione a questa sua costante norma di condotta. Sussistono qui tali motivi?

In terzo luogo: i motivi sociali addotti dal relatore sono tali in via di fatto e di determinazione pratica delle quote, da consigliare, per esempio, di estendere il coefficiente 20 volte a favore dei titolari di beni che valessero fino a 2 milioni del 1938, portando l'indennizzo per questa categoria in ipotesi a 40 milioni? Di fronte a tale cifra vale egualmente il criterio

sociale che si invoca per le cifre minori o non deve prevalere il criterio economico di andare incontro alle aziende, e vi sono anche aziende a partecipazione statale, che devono avere i mezzi per sviluppare la propria attività nell'interesse della collettività?

Io credo che questi quesiti noi dobbiamo valutare con serenità approfondendo gli aspetti e le ripercussioni di una decisione piuttosto che di un'altra.

Dico chiaramente che, salva sempre la questione dei beni liberi, fino ad una somma che possa rappresentare l'effettivo indennizzo per i casi dei meno abbienti, il motivo sociale è per me preminente e mi induce anche a superare il criterio della proporzionalità nel settore dell'interesse legittimo. Ma non sono completamente d'accordo sulla misura, per esempio, della seconda categoria. Per essa mi pare che il criterio sociale sia affievolito e che prenda vigore il criterio economico, e più ancora la norma che impone allo Stato la difesa degli interessi legittimi.

Questi sono i temi che desideravo anticipare e sui quali mi pare la Commissione debba portare la propria attenzione per affrontare la discussione con la serietà propria ad un organo così illustre.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'ordine procedendi, rilevo che non può essere fissato categoricamente per la discussione il giorno di domani o di venerdì, perchè ciò dipende dall'esame complessivo del materiale all'ordine del giorno e dal modo come si determineranno i lavori in Aula. D'altra parte occorrerà sentire anche il Presidente, che io in questo momento sostituisco.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Gava, vorrei far notare a mia volta che la questione dei beni liberi si aggrava per il fatto che, non addivenendo ad una distinzione fra tali beni e quelli vincolati, a parità di valore dei beni liberi potrebbe avvenire ed anzi avverrà che il trattamento sarà diverso a seconda che le singole ditte abbiano o meno oltre che beni liberi anche beni vincolati. Infatti, se con i beni confiscati o nazionalizzati si arriva fino ad un determinato importo e con l'aggiunta dei beni liberi si passa

dal primo scaglione allo scaglione successivo, la valutazione di tali beni liberi verrà ad essere diversa da quella di altrettanti beni liberi che non siano accompagnati da altri beni vincolati o confiscati.

Mi pare inoltre che meriti la nostra attenzione vedere se è lecito equiparare questo indennizzo a quello dei danni di guerra. A mio avviso ciò non può assolutamente stare, trattandosi di due figure del tutto diverse. Per valutare la differenza è necessario considerare la natura del versamento che il Governo italiano ha ottenuto dal Governo jugoslavo. Se il Governo jugoslavo ha versato gli importi di cui si discute per una compensazione ai privati, il Governo italiano non può disporne, considerando l'interesse dei privati come interesse legittimo soltanto. I privati sarebbero infatti titolari di un diritto o di una aspettativa in relazione ad un versamento fatto da terzi con una destinazione specifica. Situazione diversa si determinerebbe, invece, se il versamento fosse stato fatto genericamente al Governo italiano per il complesso dei danni causati alla Nazione italiana.

Io vorrei avere a disposizione le cifre precise, per sapere quale potrebbe essere la ripercussione sul Tesoro italiano, una volta che, applicata la legge, si verificasse la possibilità di una sentenza contraria da parte della Magistratura.

Faccio osservare inoltre che la questione costituzionale, di cui apertamente si parla, non riguarda la differenza tra gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi, ma il fatto se, essendoci una determinata somma che si riconosce debba essere devoluta totalmente a liquidazione di determinati beni, sia conforme al criterio costituzionale di suddividere l'importo tra vari aventi diritto togliendo ad alcuni per dare ad altri.

Anche di questo si dovrà discutere.

Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari